



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA

Settore Territorio e Urbanistica

**REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO DOCUMENTALE E
ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI: L. 10/1991, D.LGS. 192/2005 E
SS.MM.II., L.R. 18/2015 E REGOLAMENTO REGIONALE EMANATO CON
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO N. 2 DEL 31.07.2020**

1° Regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale
n. 05 del 10.02.2023 (abrogato)

Nuovo Regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale
n. 16 del 16.04.2026

Art. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina l'esecuzione degli adempimenti connessi alle verifiche dello stato di manutenzione, di esercizio nonché del rendimento di combustione degli impianti di climatizzazione degli edifici (detti anche impianti termici) nella Provincia dell'Aquila in attuazione della L. 10/1991 nel rispetto della Direttiva europea 2010/31/UE e ss.mm.ii., del D.P.R. 74/2013, della L.R. 18/2015 e del suo regolamento di attuazione (art. 2.1, della L.R. 18/2015) emanato con *Decreto del Presidente della Regione Abruzzo n. 2 del 31.07.2020* (BURA n. 144 del 05.08.2020), "*Regolamento recante la definizione delle disposizioni regionali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici a norma dell'articolo 2 comma 1 della Legge Regionale 4.07.2015 n.18*" entrato in vigore il 20.08.2020, di seguito *Regolamento regionale*.
2. Il presente Regolamento si applica sul territorio di tutti i Comuni della Provincia dell'Aquila ai sensi dell'art. 6 della L.R. 18/2015, come modificato dall'art. 26.16.d della L.R. 4/2024.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento e nel *Regolamento regionale e relativo Allegato A*, si rimanda alle norme UNI e CEI in vigore, alla Direttiva 2010/31/UE e ss.mm. e alle norme nazionali.
4. Ai sensi dell'art. 4.1 del *Regolamento regionale*, la Provincia dell'Aquila esegue, con cadenza periodica, gli accertamenti e le ispezioni necessarie all'osservanza delle norme relative al corretto esercizio degli impianti termici e assicura che la copertura dei costi avvenga con una equa ripartizione tra tutti gli utenti finali.
5. Ai sensi dell'art. 4.2 del *Regolamento Regionale*, la Provincia può avvalersi per la gestione del servizio e per l'esecuzione di tutti gli adempimenti connessi di un "organismo esterno" di specifica competenza tecnica, avente i requisiti di cui all'art. 20 del *Regolamento regionale*.
6. All'organismo esterno la Provincia può affidare tutte le attività previste per l'attuazione delle norme sopra richiamate, a eccezione delle funzioni non delegabili per legge; pertanto, nel presente regolamento, quando non esplicitamente nominato, le attività e le prerogative della Provincia si intendono attribuite all'organismo esterno, qualora

regolarmente incaricato.

Art. 2 DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento si applicano le definizioni di cui all'art. 2 del *Regolamento regionale* e del relativo *Allegato A – Termini e definizioni*, nonché le seguenti definizioni:

- a. Impianto **mono-generatore**: impianto servito da un solo generatore;
- b. Impianto **multi-generatore**: impianto servito da due o più generatori;
- c. Responsabile dell'impianto:
 - i. colui che occupa, a qualsiasi titolo, l'unità immobiliare, limitatamente agli obblighi connessi all'esercizio, alla manutenzione ordinaria dell'impianto termico, alla certificazione e alle ispezioni;
 - ii. il proprietario dell'immobile per gli aspetti non ricompresi al punto precedente;
 - iii. l'amministratore o, in caso di mancata nomina, il legale rappresentante o titolare della ditta individuale, nel caso di impianti termici centralizzati e nel caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche;
 - iv. il *Terzo responsabile*, ove nominato, assume il ruolo di Responsabile dell'impianto in luogo delle figure di cui ai punti precedenti.

Art. 3 CERTIFICAZIONE DELL'IMPIANTO TERMICO

1. La certificazione degli impianti termici installati sul territorio provinciale avviene in conformità all'art. 18 e articoli collegati del *Regolamento regionale*.
2. La certificazione dell'impianto termico è efficace per una durata coincidente con la periodicità, di cui al successivo comma 11, di effettuazione del controllo di efficienza energetica a partire dalla data di esecuzione della certificazione stessa e comunque entro l'ultimo giorno del mese di scadenza.
3. La trasmissione della certificazione, redatta su modello messo a disposizione dalla Provincia, deve essere effettuata esclusivamente in via telematica dalla ditta di manutenzione, incaricata dal Responsabile dell'impianto, che ha eseguito il controllo di efficienza energetica.
4. La trasmissione telematica avviene presso la piattaforma provinciale dedicata, a cui ciascuna ditta di manutenzione accede con credenziali riservate rilasciate dalla Provincia a seguito di specifico accreditamento.

5. Il contributo per la copertura dei costi di cui all'art. 19 e del Punto 21 dell'allegato A del *Regolamento regionale*, è stabilito sulla base delle tariffe, distinte in base alla tipologia e alla potenzialità dell'impianto termico, approvate con Decreto del Presidente della Provincia e riportate nell'Allegato A al presente Regolamento.
6. Per gli impianti multi-generatore si applica una maggiorazione del 50 % rispetto all'importo stabilito nell'Allegato A, in base alla potenza dell'impianto stesso. La potenza dell'impianto è data dalla somma delle potenze al focolare di tutti i generatori collegati all'impianto.
7. Il versamento dei contributi di cui sopra viene effettuato direttamente dalle ditte di manutenzione, che riverseranno i costi sugli utenti, con le modalità stabilite dalla Provincia, in base alla tipologia di gestione del servizio attuata (gestione diretta, appalto di servizio, concessione di servizio). Analogamente, in base al tipo di gestione, i contributi di cui sopra saranno soggetti a IVA come per legge.
8. Le modalità di trasmissione, la regolarità, la validità temporale, i tempi di consegna e le sanzioni connesse alla certificazione, sono quelle stabilite dall'art. 18 del *Regolamento regionale*, come indicate nella colonna "periodicità" della tabella riportata nell'Allegato "A".
9. In ogni caso vanno rispettati i limiti della periodicità definiti dalla Provincia o dall'organismo esterno, all'avvio della campagna di certificazione.
10. La mancata trasmissione delle certificazioni, o la trasmissione oltre i termini temporali previsti, da parte della ditta di manutenzione, oltre alle sanzioni previste nel *Regolamento regionale*, comporta l'obbligo di pagamento dell'eventuale ispezione a carico della ditta inadempiente, in solido con il responsabile dell'impianto.
11. Non sono considerate valide le certificazioni trasmesse con modalità differenti o difformi da quelle stabilite dalla Provincia o dall'organismo esterno. La certificazione si intende valida e rinnovata, ai fini del pagamento delle ispezioni, se viene effettuata per tutte le tipologie di impianto alla prima installazione o alla prima accensione a cura dell'installatore, e con le seguenti periodicità:
 - a) per gli impianti termici di potenza al focolare inferiore a 35 kW, entro 48 mesi dalla data di prima installazione o prima accensione, e successivamente entro 24 mesi dall'effettuazione dell'ultimo controllo di efficienza energetica;

- b) per gli impianti termici di potenza al focolare uguale o superiore 35 KW, entro 24 mesi dalla data di prima installazione o prima accensione e successivamente entro 12 mesi dall'effettuazione dell'ultimo controllo di efficienza energetica;
 - c) per tutti gli altri impianti termici (impianti con macchine frigorifere/pompe di calore, impianti di cogenerazione e impianti di teleriscaldamento) entro 48 mesi dalla data di prima installazione o prima messa in servizio, e successivamente entro 24 mesi dall'effettuazione dell'ultimo controllo di efficienza energetica.
 - d) il controllo di efficienza energetica viene effettuato entro e non oltre l'ultimo giorno del mese di scadenza e trasmesso entro e non oltre il mese successivo all'effettuazione del controllo, a cura della ditta di manutenzione unitamente alla tariffa di certificazione con le modalità stabilite all'art. 18 del *Regolamento regionale* e del presente regolamento.
12. Le ditte di manutenzione devono riportare le anomalie dell'impianto in maniera esplicita e chiara negli appositi campi del *Rapporto di Controllo Tecnico e di Efficienza Energetica* e segnatamente nei campi denominati "raccomandazioni" e "prescrizioni", indicando altresì se l'impianto può funzionare o meno. Il responsabile dell'impianto deve adeguare l'impianto entro 90 giorni e deve darne comunicazione all'autorità competente entro il mese successivo, ovvero comunicare la dismissione dell'impianto termico secondo le procedure scandite al successivo art. 6.
13. Nei casi di impianti non idonei al funzionamento temporaneo in base a quanto rilevabile dal *Rapporto di Controllo Tecnico e di Efficienza Energetica* e in relazione alla norma UNI 10738, la Provincia attiva il procedimento di sospensione della fornitura del gas ai sensi dell'articolo 16.6 del d.lgs. 164/2000 e programma un'ispezione con onere a carico del responsabile dell'impianto, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 17 del *Regolamento Regionale*.
14. La riattivazione della fornitura di combustibile, ovvero l'interruzione del procedimento di sospensione, sono subordinate alla comunicazione di avvenuto adeguamento da parte del responsabile dell'impianto, da effettuare con le procedure di cui al successivo art. 7.5. Il responsabile dell'impianto può richiedere una proroga dei termini di adeguamento, fermi restando i vincoli di funzionamento dell'impianto per motivi di sicurezza riportati sul *Rapporto di Controllo Tecnico e di Efficienza Energetica*.

Art. 4 ACCERTAMENTO DOCUMENTALE

1. Le certificazioni pervenute ai sensi del precedente art. 3 sono sottoposte ad accertamento documentale, come definito nel Punto 1, dell'Allegato A del *Regolamento regionale*.
2. A norma dell'art. 18.14 del *Regolamento regionale*, l'accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica, inviato ai fini della certificazione dell'impianto termico, è ritenuto sostitutivo dell'ispezione.

Art. 5 CONTRIBUTO PER LE ISPEZIONI

1. La Provincia dell'Aquila, ovvero l'organismo esterno delegato, effettua l'ispezione annuale su almeno il 5 % degli impianti censiti e attivi sul territorio provinciale.
2. Il contributo per le ispezioni onerose di cui al Punto 22 dell'allegato A al *Regolamento regionale* è dovuto solo per impianti non correttamente certificati ai sensi dell'art. 18 del *Regolamento regionale* stesso.
3. Le ispezioni a campione per impianti certificati da parte della Provincia sono senza onere a carico del responsabile dell'impianto.
4. Il contributo per la copertura dei costi delle ispezioni onerose, come definito al Punto 22 dell'allegato A del *Regolamento regionale*, è stabilito in forma di tariffe, distinte per tipologia e potenzialità dell'impianto termico. Le tariffe sono stabilite con Decreto del Presidente della Provincia. Per gli impianti multi-generatore si applica una maggiorazione del 50 % rispetto all'importo base stabilito nel provvedimento di approvazione delle tariffe, in base alla potenza dell'impianto stesso. La potenza dell'impianto è data dalla somma delle potenze di tutti i generatori collegati all'impianto.
5. Qualora l'ispezione dell'impianto termico sia richiesta dal responsabile dell'impianto, questi è tenuto al pagamento della tariffa relativa al controllo oneroso in base alla potenzialità dell'impianto, così come indicato nei commi precedenti.
6. Le medesime tariffe si applicano per le ispezioni ripetute in seguito al mancato adeguamento da parte del responsabile dell'impianto, di cui all'art. 17.11 del *Regolamento regionale*.
7. Al momento dell'ispezione il responsabile dell'impianto deve rilasciare, all'ispettore, attestazione dell'avvenuto versamento del costo dell'ispezione stessa secondo la corrispondente tariffa.

Art. 6 ESECUZIONE DELLE ISPEZIONI

1. Le ispezioni sono programmate con i criteri di cui al *Regolamento regionale*.
2. Le ispezioni sono effettuate previo avviso al responsabile dell'impianto con indicazione di tempi e modalità per l'esecuzione dei controlli presso l'impianto, secondo la seguente procedura:
 - per mezzo di comunicazione scritta da inviare al responsabile dell'impianto in tempo utile entro 10 giorni prima della data programmata per il controllo, trasmessa a mezzo posta ordinaria. Per gli impianti per i quali il responsabile dell'impianto abbia opposto rifiuto all'accesso o si sia reso irreperibile, seppur regolarmente avvisato, tramite PEC o lettera raccomandata A/R;
 - per mezzo di accordi telefonici o accordi diretti tra responsabile dell'impianto e il personale addetto ai controlli, che possono intervenire anche nel corso della giornata di ispezione;
 - altre forme di preavviso che comunque non rechino eccessivi disagi all'utenza.
3. Qualora il responsabile dell'impianto non fosse disponibile alla data indicata nel preavviso, dovrà, entro 5 giorni antecedenti la data prevista per il controllo, contattare telefonicamente il gestore del servizio, per concordare un nuovo appuntamento. Nel caso non sia possibile concordare un nuovo appuntamento, sarà programmato un secondo avviso, con le modalità di cui al successivo comma 8.
4. Nel caso di ispezioni onerose, su impianti non certificati o soggetti a seconda ispezione a pagamento, nei casi previsti nel presente regolamento e dal *Regolamento regionale*, al momento dell'ispezione il responsabile dell'impianto dovrà consegnare all'ispettore l'attestazione di avvenuto pagamento.
5. Qualora il responsabile dell'impianto non disponga della ricevuta di avvenuto pagamento, l'ispezione avrà comunque luogo e il responsabile dell'impianto dovrà inviare copia della ricevuta di pagamento all'organismo di controllo entro 10 giorni dalla data dell'ispezione.
6. In caso di mancato pagamento entro i termini indicati al comma precedente, l'ispezione si considera non effettuata per rifiuto del responsabile dell'impianto di consentire i controlli. Si applica quanto previsto nei casi di ispezione non effettuata per cause imputabili al responsabile, come disciplinato nei commi che seguono.

7. Qualora l'ispezione non potesse essere effettuata per causa imputabile al responsabile dell'impianto, è applicato un addebito, a titolo di rimborso spese, di € 100,00, e la verifica verrà effettuata in altra data.
8. Il preavviso della seconda ispezione sarà inviato mediante e-mail, lettera raccomandata A/R o PEC, e il responsabile dell'impianto dovrà esibire al tecnico ispettore la ricevuta di versamento degli importi dovuti per l'ispezione e per l'eventuale addebito. Qualora non esibisca detta ricevuta, l'ispezione avrà comunque luogo e il responsabile dell'impianto dovrà effettuare il pagamento entro 10 giorni dalla data dell'ispezione. In caso di mancato pagamento entro i termini indicati al punto precedente, sarà applicato un addebito, a titolo di rimborso spese, come previsto dal comma 7.
9. Qualora anche la seconda ispezione, programmata con le modalità di cui al comma precedente, non si potesse effettuare per cause imputabili al responsabile dell'impianto, oltre a un ulteriore addebito, a titolo di rimborso spese e del medesimo importo specificato al comma 7, si provvede all'applicazione del d.lgs. 164/2000, art. 16.6, con la richiesta, all'impresa di distribuzione del combustibile, di sospensione della fornitura. La riattivazione della fornitura di combustibile, ovvero l'interruzione del procedimento di sospensione, sono subordinati all'effettuazione dell'ispezione. A tale scopo il responsabile dell'impianto richiede l'ispezione, trasmettendo la ricevuta di versamento dell'importo dell'ispezione con la maggiorazione di cui al comma 7.
10. L'ispezione non è sostitutiva della manutenzione dell'impianto; nel caso in cui venga accertata la mancata manutenzione nel corso dell'ispezione, il responsabile dell'impianto viene diffidato a eseguire la manutenzione entro trenta giorni successivi all'ispezione e a darne comunicazione con le modalità di cui all'art. 3; decorso tale termine si applica l'art. 10 del presente regolamento.
11. Qualora, oltre alla mancata manutenzione, l'ispezione metta in evidenza anche anomalie dell'impianto, il termine di trenta giorni di cui al comma precedente è assorbito dal termine di adeguamento di cui al seguente art. 7.3. L'avvenuta manutenzione viene comunicata unitamente all'avvenuto adeguamento con le modalità di cui all'art. 7.5.
12. Il responsabile dell'impianto ha l'obbligo di comunicare alla Provincia le variazioni avvenute in ordine allo stato dell'impianto, nello specifico:
 - a) dismissione dell'impianto per:

- disinstallazione dell'impianto termico;
 - blocco dell'impianto dovuto a guasti ritenuti non riparabili;
 - distacco del generatore di climatizzazione dalla rete di alimentazione (combustibile/energia elettrica);
 - blocco del circuito del flusso di climatizzazione del generatore, mediante sigillatura delle condotte di entrata/uscita;
- b) la riattivazione dell'impianto;
- c) eventuale incarico e/o revoca del terzo responsabile;
- d) subentro o cessazione dalla competenza del responsabile dell'impianto;
- e) ogni altra variazione relativa all'impianto e attinente al servizio di ispezione degli impianti termici, anche relativa ai soggetti coinvolti nell'esercizio dell'impianto.
13. Le comunicazioni di cui al comma precedente devono essere rese utilizzando la modulistica messa a disposizione dalla Provincia o dall'Organismo esterno, ai sensi della normativa sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (D.P.R. 445/2000) e inviate entro 30 giorni dalla variazione effettuata.
14. Nel caso di condomini con impianto centralizzato, gli obblighi di cui sopra sono a carico dell'amministratore di condominio, che deve provvedervi con le modalità ivi indicate.
15. Qualora il responsabile dell'impianto non coincida con il proprietario, e il promo non dovesse adempiere, dell'omissione è responsabile in solido il proprietario dell'impianto.
16. L'omessa comunicazione nei termini prescritti assoggetta il responsabile dell'impianto nonché, nei casi previsti, il proprietario in solido, al pagamento della relativa tariffa nel caso in cui l'utente riceva l'avviso di ispezione, ferme restando le eventuali sanzioni previste per legge.

Art. 7 OPERAZIONI DI CONTROLLO

1. L'ispettore, che deve avere libero accesso agli impianti, controlla che gli stessi siano gestiti, eserciti e mantenuti in conformità a leggi vigenti e norme tecniche applicabili.
2. In particolare, l'ispettore esegue le operazioni previste all'art. 17 del *Regolamento regionale*, con le modalità ivi indicate.
3. In presenza di anomalie, tecniche, documentali o amministrative, l'ispettore provvede a consegnare al responsabile dell'impianto l'invito alla messa a norma, con indicazione dei

termini entro cui comunicare l'avvenuto adeguamento dell'impianto e contestualmente diffida il responsabile dell'impianto dal suo utilizzo prima dell'adeguamento.

4. Fermo restando quanto previsto nel *Regolamento regionale*, qualora entro i termini indicati nell'invito alla messa a norma, il responsabile dell'impianto non provveda a comunicare alla Provincia l'avvenuto adeguamento dell'impianto alle norme vigenti, nei casi di anomalie che determinano la non idoneità al funzionamento temporaneo secondo la norma UNI 10738, si attiva il procedimento di sospensione della fornitura di gas di rete ai sensi dell'art. 16.6 del d.lgs. 164/2000 e ss.mm.ii. L'avvio del procedimento di sospensione della fornitura include un preavviso all'utente che può chiedere una sospensione del procedimento alle condizioni di seguito indicate. La riattivazione della fornitura di combustibile, ovvero l'interruzione del procedimento di sospensione, sono subordinati alla comunicazione di avvenuto adeguamento da parte del responsabile dell'impianto con le modalità di cui al comma successivo. Il responsabile dell'impianto può richiedere una proroga dei termini di adeguamento, fermi restando i vincoli di funzionamento dell'impianto per motivi di sicurezza.
5. La comunicazione di avvenuto adeguamento deve essere effettuata mediante dichiarazione sostitutiva, secondo la modulistica indicata dalla Provincia o dall'Organismo esterno, e mediante la contestuale trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica, da redigere dopo l'adeguamento, con le modalità di cui all'art. 3, da parte della ditta di manutenzione.

Art. 8 PROCEDURA PER LE VERIFICHE

1. Qualora il responsabile dell'impianto si rifiuti di apporre la firma sul Rapporto di Prova di cui all'art. 17.7, del *Regolamento regionale*, lo stesso sarà notificato a mezzo PEC o lettera raccomandata A/R .

Art. 9 RECUPERO SOMME DOVUTE DAGLI UTENTI

1. La Provincia attiva le procedure necessarie nei confronti dei responsabili morosi, per la riscossione coattiva del costo dell'ispezione e degli oneri aggiuntivi di cui all'art. 6.

Art. 10 ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E SANZIONI

1. Nei casi di violazione alle norme vigenti e al presente regolamento, la Provincia applica

le sanzioni previste dall'art. 22 del *Regolamento regionale*.

2. In seguito a ispezione, quando venga rilevata un'anomalia nella gestione dell'impianto termico, l'autorità competente o l'Organismo esterno invitano il responsabile dell'impianto a eliminare le irregolarità, indicando i termini entro cui adempiere. Decorso i tempi prescritti viene avviato il procedimento sanzionatorio ai sensi della L. 689/1981.

Art. 11 ISTITUZIONE DEL “BOLLINO VERDE”

1. Ai fini della certificazione degli impianti termici di cui all'art. 18 del *Regolamento regionale*, è istituito il “*Bollino verde*”, che viene acquisito dalle ditte abilitate alla manutenzione e alla installazione degli impianti termici, che hanno l'obbligo di trasmissione delle certificazioni stesse come previsto nel *Regolamento regionale*.
2. Per poter acquisire il Bollino verde, le imprese devono accreditarsi presso la Provincia o presso l'Organismo esterno, presentando la documentazione necessaria a dimostrare le abilitazioni previste per legge.
3. La documentazione deve essere aggiornata almeno ogni 2 anni e comunque quando richiesta dall'autorità di controllo.
4. Il rilascio del bollino verde è subordinato all'adempimento da parte del manutentore dell'obbligo di verifica e taratura dello strumento almeno ogni 12 mesi secondo le indicazioni fornite dalla UNI 10389, così come previsto dall'art. 15.5 del *Regolamento regionale*.

Art. 12 DISPOSIZIONI FINALI

1. Sono parte integrante del presente regolamento l'Allegato A e l'Allegato B, contenenti rispettivamente le tariffe vigenti per i bollini verdi e per le ispezioni. Ogni modifica delle tariffe, successiva all'entrata in vigore del presente regolamento, comporta l'automatico aggiornamento degli allegati in modo ultrattivo.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento, valgono tutte le normative tecniche e amministrative vigenti.
3. È abrogato il Regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 5 del 10.02.2023.

**ALLEGATO “A” AL REGOLAMENTO
BOLLINO VERDE**

	Potenza al focolare dell'impianto (3)	Periodicità (impianti nuovi)	Periodicità (impianti esistenti)	Tariffa
A	$5 \leq P_n < 35$ ⁽¹⁾	4	4	€ 11,40
B	$P_n < 35$ ⁽²⁾	4	2	€ 11,40
C	$35 \leq P_n < 60$ ⁽²⁾	2	1	€ 23,40
D	$60 \leq P_n < 116$ ⁽²⁾	2	1	€ 40,80
E	$116 \leq P_n < 350$ ⁽²⁾	2	1	€ 61,20
F	$P_n \geq 350$ ⁽²⁾	2	1	€ 79,90

(1) apparecchi assimilati ad impianti termici

(2) impianti termici

(3) La potenza al focolare dell'impianto è data dalla somma delle potenze di tutti i generatori collegati all'impianto stesso

(n.b. gli importi sono comprensivi di IVA)

**ALLEGATO “B” AL REGOLAMENTO
ISPEZIONI**

	Potenza al focolare dell'impianto (3)	Tariffa unica
A	$5 \leq P_n < 35$ ⁽¹⁾	€ 60,00
B	$P_n < 35$ ⁽²⁾	€ 60,00
C	$35 \leq P_n < 60$ ⁽²⁾	€ 90,00
D	$60 \leq P_n < 116$ ⁽²⁾	€ 120,00
E	$116 \leq P_n < 350$ ⁽²⁾	€ 150,00
F	$P_n \geq 350$ ⁽²⁾	€ 250,00

(1) apparecchi assimilati ad impianti termici

(2) impianti termici

(3) La potenza al focolare dell'impianto è data dalla somma delle potenze di tutti i generatori collegati all'impianto stesso

(n.b. gli importi sono comprensivi di IVA)